DOCUMENTO SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Documento in vigore dal 1° luglio 2026

Avvertenza: questo documento ha lo scopo di fornire elementi idonei a facilitare l'orientamento in materia di prestazione in rendita per gli aderenti al Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane che intendono richiedere la prestazione pensionistica e non può considerarsi sostitutivo della documentazione contrattuale relativa all'erogazione della predetta prestazione allegata, peraltro, al predetto documento.

Sommario

1. La prestazione pensionistica complementare ... 3
A. Prestazione pensionistica in capitale ... 3
B. Prestazione pensionistica in forma periodica ... 3
B.1 Rendite vitalizie assicurative ... 4
B.2 Rendite a durata definita ... 5
B.3 Prestazione pensionistica mediante prelievi liberamente determinabili ... 6
B.4 Prestazione pensionistica mediante erogazione frazionata del montante accumulato (richiedibile a far data dal 31 ottobre 2026) ... 7
2. Avvertenza ... 7
3. Designazione di beneficiari ... 8
4. Basi tecniche delle rendite vitalizie assicurative ... 8
5. Caricamenti applicati alle rendite vitalizie assicurative ... 8
6. Costi relativi all'erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche periodiche di cui alle lettere B.2, B.3 e B.4 ... 9
7. Decorrenza e periodicità di erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma periodica ... 9
8. Criteri di determinazione della rendita vitalizia assicurativa e modalità di rivalutazione ... 9
9. Regime fiscale ... 10
10. Motore di simulazione delle prestazioni pensionistiche ... 11

1. *La prestazione pensionistica complementare*

L'aderente al Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane (di seguito denominato "Fondo") che abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno 5 anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare, può richiedere l'erogazione della prestazione pensionistica. Il periodo minimo di iscrizione ad una forma di previdenza complementare è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione Europea.
Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme di previdenza complementare maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale presso alcuna delle predette forme pensionistiche complementari.

L'aderente ha facoltà di richiedere:

A. Prestazione pensionistica in capitale

L'aderente ha facoltà di richiedere la prestazione pensionistica in capitale, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
In particolare, l'aderente può richiedere la prestazione pensionistica in forma di capitale:

A.1 nel limite del 50% della posizione individuale maturata (e per il residuo in forma di rendita). Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.

A.2 per il 100% della posizione individuale maturata, nel caso in cui, convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore al 50% dell'assegno sociale INPS (è possibile verificare il valore aggiornato sul sito www.inps.it).

A.3 per il 100% della posizione individuale maturata, per l'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ("*Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale*").

B. Prestazione pensionistica in forma periodica

La prestazione pensionistica può essere percepita in forma periodica secondo una delle modalità previste dalla normativa vigente e dalla documentazione del Fondo.
Le prestazioni pensionistiche in forma periodica si distinguono in:

B.1 Rendite vitalizie assicurative;
B.2 Rendite a durata definita;
B.3 Prestazione pensionistica mediante prelievi liberamente determinabili;
B.4 Prestazione pensionistica mediante erogazione frazionata del montante accumulato (richiedibile a far data dal 31 ottobre 2026).

Le rendite vitalizie assicurative (B.1) sono erogate dall'impresa di assicurazioni con la quale il Fondo ha stipulato apposita convenzione; le altre prestazioni in forma periodica (B.2, B.3 e B.4) sono erogate direttamente dal Fondo, così che il montante residuo continua a restare investito durante il periodo di erogazione. Tali nuove prestazioni in forma periodica (B.2, B.3 e B.4) si caratterizzano per una maggiore flessibilità nell'utilizzo del montante

previdenziale accumulato, nonché per la possibile variabilità nel tempo degli importi erogati in funzione dell'andamento della gestione finanziaria e del conseguente valore della quota del comparto di investimento prescelto. Inoltre, per tali nuove prestazioni in forma periodica permane il rischio che la durata della vita dell'aderente risulti superiore alla durata della prestazione, con conseguente esaurimento del montante residuo disponibile.

Fino al 31 dicembre 2026 (termine del periodo transitorio previsto) il Fondo acquisirà le richieste di nuove prestazioni in forma periodica (B.2, B.3 e B.4); tuttavia potrà liquidare le stesse una volta completato l'adeguamento al riguardo dei sistemi operativi interni. Il Fondo darà notizia dell'avvenuto adeguamento mediante apposita indicazione sul proprio sito web. L'aderente potrà revocare la scelta per la nuova prestazione in forma periodica prima che il Fondo Pensione abbia liquidato il primo importo. Dopo l'inizio della liquidazione, la scelta è irrevocabile.

B.1 Rendite vitalizie assicurative

La pensione complementare erogata sotto forma di rendita vitalizia deriva dal valore della posizione individuale che l'aderente avrà accumulato presso il Fondo al momento del pensionamento ed alla connessa età anagrafica (al netto dell'eventuale quota da erogare in forma di capitale).
Il montante destinato alla prestazione viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita immediata corrisposta per tutta la vita con la periodicità prescelta tra quelle disponibili.
L'ammontare annuo della rendita vitalizia si determina applicando al premio unico il corrispondente coefficiente di conversione individuato sulla base del sesso, dell'età di riferimento nonché della rateazione della rendita prescelta dall'aderente/assicurato. Tale ammontare è periodicamente rivalutabile.
Per l'erogazione della rendita vitalizia il Fondo ha in essere convenzioni assicurative con:

- Allianz S.p.A.: per le rendite attivate fino al 1° maggio 2023 (le condizioni di assicurazione sono quelle previste nella relativa Convenzione consultabile accedendo al sito del Fondo);
- Unipol Assicurazioni S.p.A.: per le rendite attivate dal 2 maggio 2023 e per le quali valgono le condizioni di seguito sinteticamente riportate (per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Convenzione pubblicata sul sito internet del Fondo).

La Convenzione assicurativa attualmente in vigore con Unipol Assicurazioni S.p.A. permette, al momento del pensionamento, di scegliere tra una delle seguenti tipologie di rendita vitalizia:

1. Rendita Vitalizia immediata a premio unico rivalutabile	Prevede il pagamento di una rendita all'aderente/assicurato fino a che rimane in vita e si estingue con il decesso dell'aderente stesso. Tale rendita vitalizia si rivolge a chi desidera ricevere l'importo più elevato possibile dal montante trasformato in rendita, rinunciando ad ulteriori prestazioni per i propri superstiti beneficiari o per sé in caso di invalidità.
2. Rendita Vitalizia immediata a premio unico rivalutabile certa per 5 oppure 10 anni e poi vitalizia	Prevede il pagamento di una rendita periodica certa, che viene corrisposta in misura fissa all'aderente/assicurato, o in caso di decesso, ai suoi superstiti beneficiari, per cinque oppure dieci anni. Al termine di tale periodo, la rendita diviene vitalizia se l'aderente è ancora in vita, mentre si estingue se quest'ultimo è nel frattempo deceduto. Tale rendita si rivolge a chi desidera proteggere i propri superstiti beneficiari dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo.

3. Rendita Vitalizia immediata a premio unico rivalutabile reversibile	Prevede il pagamento di una rendita vitalizia all'aderente/assicurato, fino a che questi rimane in vita, e successivamente, in misura totale o parziale secondo quanto prescelto, al beneficiario designato (reversionario) se superstite dell'aderente stesso. In questo caso la rendita vitalizia si estingue con il decesso del superstite beneficiario. Il beneficiario designato (reversionario) non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione pensionistica. Tale rendita si rivolge all'aderente che desidera proteggere un particolare superstite beneficiario dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso si verifichi il decesso del predetto aderente.
4. Rendita Vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con controassicurazione decrescente in caso di decesso dell'aderente	Prevede il pagamento di una rendita vitalizia all'aderente/assicurato fino a che questi rimane in vita. Al momento del suo decesso, ai beneficiari dallo stesso indicati viene corrisposto il capitale residuo (valore di controassicurazione) in un'unica soluzione, pari alla differenza tra il montante trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate fino alla data del decesso. Tale rendita vitalizia si rivolge a chi desidera proteggere i superstiti beneficiari dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che questi ultimi possano ricevere la parte residua di quanto non è stato corrisposto all'aderente sotto forma di rendita finché lo stesso è stato in vita.
5. Rendita Vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con raddoppio in caso di non autosufficienza	Prevede il pagamento di una rendita vitalizia all'aderente/assicurato fino a che questi rimane in vita. Qualora durante il periodo di erogazione della rendita vitalizia intervenga una condizione di non autosufficienza dell'aderente nel compimento degli atti elementari di vita quotidiana, l'importo della rata si raddoppia. La rendita vitalizia si estingue in ogni caso con il decesso dell'aderente. Tale rendita vitalizia si rivolge a chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza.

B.2 Rendite a durata definita

La rendita a durata definita prevede il pagamento di una prestazione pensionistica periodica per una durata corrispondente alla vita attesa residua dell'aderente al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica.

La durata corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita residua dell'aderente al momento della richiesta della prestazione, determinata sulla base delle vigenti tavole demografiche ISTAT utilizzate ai fini di quanto previsto dalla legge 335/1995. Non è consentito richiedere una durata superiore.

Durante il periodo di erogazione, il montante residuo continua a restare investito presso il Fondo, nel comparto prescelto dall'aderente (o, in assenza di scelta, nel comparto a connotazione maggiormente prudenziale). L'importo delle singole rate di rendita può dunque variare nel tempo in funzione dell'andamento della gestione finanziaria e del conseguente valore della quota del comparto di investimento prescelto.

L'importo di ciascuna rata è determinato, alla data della relativa liquidazione, dividendo il montante residuo disponibile per il numero delle rate ancora da erogare.

Il pagamento delle singole rate della rendita a durata definita avviene su base trimestrale.

Ad esempio, un aderente di 67 anni con un montante di € 300.000 sceglie la rendita a durata definita. Assumendo una speranza di vita residua di 15 anni, la rendita a durata definita sarà pari a nominali € 20.000 annui (corrispondente alla formula: Montante accumulato / Aspettativa di vita residua), che il Fondo erogherà su base trimestrale. Il montante residuo, all'esito del pagamento di

ciascuna rata di rendita, continua a rimanere investito presso il Fondo (determinando eventuali variazioni delle singole rate per effetto dell'andamento della gestione finanziaria).

Tale prestazione si rivolge all'aderente che desidera distribuire il proprio montante previdenziale lungo un orizzonte temporale coerente con la propria aspettativa di vita, mantenendo investito il capitale residuo presso il Fondo Pensione.

Di seguito, i rischi da considerare:

- Rischio di longevità: se vivi più anni rispetto alla durata della rendita, il capitale si esaurisce e non riceverai più alcuna erogazione dopo l'erogazione dell'ultima rata;
- Rischio di investimento: le rate variano con i rendimenti del comparto. Non esiste un importo garantito;
- Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale del pensionamento a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

B.3 Prestazione pensionistica mediante prelievi liberamente determinabili

La prestazione pensionistica mediante prelievi liberamente determinabili prevede la facoltà per l'aderente di richiedere, nel tempo, l'erogazione di importi liberamente determinati entro il limite massimo progressivamente maturato sulla base di una rendita figurativa a durata definita con frazionamento annuale.

Ad esempio, un aderente di 67 anni con un montante di € 300.000 sceglie la prestazione mediante prelievi liberamente determinabili. Assumendo una speranza di vita residua di 15 anni, il Fondo determina una corrispondente rendita a durata definita (figurativa) pari a € 20.000 annui. Dopo il primo anno, l'aderente potrebbe richiedere fino a € 20.000, mentre non potrebbe richiedere alcun importo ulteriore. Se, alla fine del primo anno, decidesse di prelevare soltanto € 15.000, la parte non riscossa per tale primo anno (€ 5.000) resterebbe disponibile e si sommerebbe agli importi che matureranno negli anni successivi. Alla fine del secondo anno, ad esempio, l'importo massimo richiedibile sarà pari a € 25.000 (€5.000 non prelevati il primo anno, più € 20.000 maturati nel secondo anno). Il montante residuo, nonché il capitale maturato eventualmente non prelevato, continua a rimanere investito presso il Fondo (determinando eventuali variazioni delle singole rate maturate per effetto dell'andamento della gestione finanziaria).

I prelievi possono essere richiesti trimestre per trimestre, con decorrenza dalla data di accesso e attivazione della prestazione pensionistica.

La richiesta di accesso alla prestazione pensionistica mediante prelievi liberamente determinabili, così come le singole richieste di prelievo, sono presentate utilizzando la modulistica, anche on line in area riservata, messa a disposizione dal Fondo.

Al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica, o della singola richiesta di prelievo, l'aderente avrà conoscenza della stima degli importi che potrà prelevare determinati sulla base dell'ultimo valore quota disponibile. L'importo effettivamente liquidato potrà risultare differente in conseguenza delle variazioni del valore quota intervenute tra la data della richiesta e la data del disinvestimento.

Il montante residuo continua a restare investito presso il Fondo Pensione e gli importi concretamente prelevabili possono variare nel tempo in funzione dell'andamento della gestione finanziaria e del conseguente valore della quota.

Alla scadenza del periodo di vita residua dell'aderente così come determinato al momento della richiesta della prestazione pensionistica, il prelievo da erogarsi potrà essere esclusivamente pari al montante residuo non ancora prelevato (fermo restando che il suo importo potrà variare nel tempo in funzione dell'andamento della

gestione finanziaria e del conseguente valore della quota).

Tale prestazione si rivolge all'aderente che desidera mantenere la massima flessibilità nell'utilizzo delle somme accumulate presso il Fondo.

Di seguito, i rischi da considerare:

- Rischio di longevità: una volta prelevati tutti gli importi (nel corso della durata della rendita a durata definita figurativa che fa da riferimento), il capitale si esaurisce e non riceverai più alcuna erogazione dopo l'erogazione dell'ultimo prelievo.
- Rischio di investimento: il valore delle quote – e quindi l'importo massimo prelevabile in euro – varia con i rendimenti del comparto. Non esiste un importo garantito.
- Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale del pensionamento a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

B.4 Prestazione pensionistica mediante erogazione frazionata del montante accumulato (richiedibile a far data dal 31 ottobre 2026)

La prestazione pensionistica mediante erogazione frazionata del montante accumulato prevede l'erogazione rateizzata del montante accumulato per un periodo scelto dall'aderente, in anni interi, non inferiore a cinque anni. In ogni caso, la durata prescelta dall'aderente non può essere superiore al numero di anni interi della speranza di vita residua dell'aderente medesimo al momento della richiesta della prestazione, determinata sulla base delle vigenti tavole demografiche ISTAT utilizzate ai fini di quanto previsto dalla legge 335/1995.

> *Ad esempio, un aderente di 67 anni, con un montante di € 300.000 e con una speranza di vita residua di 15 anni, sceglie di frazionare l'erogazione del montante accumulato in 10 anni (durata possibile in quanto, nel caso di specie, i 10 anni prescelti sono inferiori al limite massimo corrispondente alla speranza di vita residua di 15 anni). Il montante viene così erogato mediante pagamento di rate pari nominalmente a € 30.000 annui.*

Il pagamento delle singole rate della prestazione pensionistica mediante erogazione frazionata avviene su base trimestrale.
Durante il periodo di erogazione il montante residuo continua a restare investito presso il Fondo e l'importo delle singole rate può variare nel tempo in funzione dell'andamento della gestione finanziaria e del conseguente valore della quota del comparto di investimento prescelto.

Tale prestazione si rivolge all'aderente che desidera programmare nel tempo l'utilizzo del proprio montante previdenziale mediante rate periodiche.

Di seguito, i rischi da considerare:

- Rischio di longevità: se il periodo di durata prescelto per l'erogazione frazionata si conclude prima della tua vita, non riceverai più alcuna erogazione dal Fondo.
- Rischio di investimento: le rate variano con i rendimenti del comparto. Non esiste un importo garantito.
- Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale del pensionamento a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

L'erogazione frazionata è disponibile dal 31 ottobre 2026 (per effetto del rinvio approvato dalla legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026). Le richieste potranno essere presentate a partire da tale data.

2. Avvertenza

Tutte le tipologie di prestazioni in forma periodica (di cui ai punti B.1, B.2, B.3 e B.4) sono alternative tra loro. Una volta effettuata la scelta della tipologia di prestazione in forma periodica, essa non può essere revocata.

Ciascuna delle prestazioni di cui alle lettere B.2, B.3 e B.4 può essere convertita in rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile per il montante residuo tempo per tempo.
Le nuove prestazioni non sono cumulabili con la RITA eventualmente già in corso di erogazione.
Dal momento dell'avvio di alcuna delle nuove prestazioni non è possibile proseguire la contribuzione, salvo l'apertura di una distinta posizione per effetto dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con maturazione del TFR, né è possibile conseguire anticipazioni.
Resta ferma la possibilità di effettuare lo switch del comparto di investimento nel rispetto delle regole del Fondo.

3. *Designazione di beneficiari*

Al momento della richiesta di accesso alla prestazione pensionistica in forma periodica, per talune tipologie è necessario che venga designato il beneficiario (o i beneficiari) in caso di decesso. La designazione può consistere anche nella conferma dei beneficiari già indicati durante la fase di accumulo.
In particolare, occorre la designazione di beneficiario (o beneficiari), che abbia diritto alla prestazione in caso di decesso dell'aderente, per le seguenti tipologie di prestazioni pensionistiche in forma periodica:

a) Rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile reversibile;
b) Rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile certa per 5 oppure 10 anni e poi vitalizia;
c) Rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con controassicurazione decrescente in caso di decesso dell'aderente;
d) Rendita a durata definita;
e) Prestazione pensionistica mediante prelievi liberamente determinabili;
f) Prestazione pensionistica mediante erogazione frazionata del montante accumulato.

Per la rendita vitalizia immediata a premio unico reversibile, dovrà essere indicato un unico beneficiario in caso di decesso dell'aderente (reversionario), che non potrà essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione in rendita.
Per tutte le altre prestazioni pensionistiche in forma periodica, potranno essere indicati anche più beneficiari in caso di decesso dell'aderente; tale designazione potrà essere modificata anche dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione pensionistica.
In assenza di designazione dei beneficiari, per le prestazioni di cui alle lettere b) e c) (Rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile certa per 5 oppure 10 anni e poi vitalizia, e Rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con controassicurazione decrescente in caso di decesso dell'aderente), si intenderanno quali beneficiari gli eredi legittimi dell'aderente.
Per le prestazioni di cui alle lettere d) (rendita a durata definita), e) (prestazione pensionistica mediante prelievi liberamente determinabili) e f) (prestazione pensionistica mediante erogazione frazionata del montante accumulato), in assenza di designazione dei beneficiari, la richiesta di prestazione pensionistica non potrà essere accolta.

4. *Basi tecniche delle rendite vitalizie assicurative*

I coefficienti di rendita sono calcolati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola demografica di sopravvivenza A62I per impegni immediati, differenziata per sesso, elaborata dall'ANIA tenendo conto delle proiezioni demografiche dell'ISTAT. I coefficienti non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico è pari a zero), ad eccezione di quelli relativi alla "Rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con controassicurazione decrescente in caso di decesso dell'aderente" relativamente alla componente della prestazione di controassicurazione, per la quale viene precontato un tasso tecnico del 2%.

5. *Caricamenti applicati alle rendite vitalizie assicurative*

I Coefficienti di Rendita sono comprensivi di un caricamento proporzionale implicito pari al 1,40%.
Il dettaglio di tutto quanto sopra esplicitato è consultabile nella documentazione contrattuale completa sottoscritta con la riferita Compagnia di Assicurazione disponibile nel sito internet del Fondo

(https://www.fondopensionebcc.it/).

6. *Costi relativi all'erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche periodiche di cui alle lettere B.2, B.3 e B.4*

Per l'erogazione di tali prestazioni, non sono previsti costi a carico dell'aderente. Per quanto riguarda i montanti residui che continuano a restare investiti presso il Fondo Pensione, questi saranno soggetti ai costi previsti dai relativi comparti di investimento.

7. Decorrenza e periodicità di erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma periodica

Rendite vitalizie assicurative di cui al punto B.1

Le rendite vitalizie di cui al punto B.1 saranno erogate in rate mensili o semestrali o annuali posticipate, sulla base della scelta effettuata dall'aderente/assicurato.
Per la rendita "Vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con raddoppio in caso di non autosufficienza", la scadenza di pagamento della prima rata mensile di Rendita LTC (data di decorrenza della Rendita LTC) è stabilita alla prima ricorrenza mensile della data di erogazione della Rendita principale che segue di almeno 90 giorni la data di denuncia dello stato di non autosufficienza. Se l'accertamento dello stato di Non Autosufficienza si protrae oltre la suddetta data di decorrenza, la Società corrisponde le rate di Rendita LTC arretrate insieme a quella in scadenza alla prima ricorrenza mensile successiva al riconoscimento.
Su richiesta della Compagnia di Assicurazione, ogni aderente (ovvero "reversionario") è tenuto a produrre periodicamente (annualmente) un documento attestante l'esistenza in vita, anche sotto forma di autocertificazione, oltre alla fotocopia di un documento d'identità valido. La mancata produzione di tale documentazione comporterà la sospensione dell'erogazione della rendita.

Prestazioni pensionistiche periodiche di cui ai punti B.2, B3 e B.4

Per le prestazioni di cui ai punti B.2, B.3 e B.4 è prevista l'erogazione (o la liquidazione) secondo una periodicità trimestrale.

8. Criteri di determinazione della rendita vitalizia assicurativa e modalità di rivalutazione

B.1 Rendite vitalizie assicurative

Come già indicato, l'ammontare annuo lordo della rendita vitalizia assicurativa si determina dividendo il premio unico (montante finale destinato alla prestazione periodica) per il corrispondente coefficiente di conversione individuato sulla base del sesso, dell'età di riferimento nonché della rateazione della rendita prescelta dall'aderente/assicurato, nella tabella dei coefficienti di conversione delle rispettive Convenzioni assicurative.
Il capitale maturato dall'aderente/assicurato viene conferito come premio unico alla Compagnia Assicuratrice ed investito nella gestione separata "FONDICOLL UnipolSai".

La Compagnia Assicuratrice determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi.

Il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare alle posizioni individuali con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato:

a) **Rendimento attribuito** - Il rendimento annuo da attribuire alla posizione individuale è uguale al tasso medio di rendimento della Gestione separata diminuito di una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:
   - una commissione base pari a 2 punti percentuali;

- una commissione di performance pari a 0,30 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 2%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione.

b) Misura di rivalutazione - La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), e non può essere negativa.

Rivalutazione della rendita assicurata - Ad ogni anniversario della decorrenza della posizione individuale (data della rivalutazione annuale), la rendita da corrispondere nell'anno seguente viene rivalutata in regime di capitalizzazione composta della misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b).

B.2 Prestazioni pensionistiche periodiche di cui ai punti B.2, B.3 e B.4

Con riferimento alla rendita a durata definita, alla prestazione pensionistica mediante prelievi liberamente determinabili e alla prestazione pensionistica mediante erogazione frazionata del montante accumulato, il montante residuo continua a restare investito presso il Fondo fino al completo esaurimento della prestazione.
Conseguentemente, gli importi erogati possono aumentare o diminuire nel tempo in funzione dell'andamento della gestione finanziaria e del conseguente valore della quota del comparto di investimento nel quale il montante residuo risulta investito.
Salvo diversa scelta dell'aderente, il montante residuo è investito nel comparto più prudente del Fondo. L'aderente mantiene comunque la facoltà di richiedere lo switch verso altro comparto nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione del Fondo.

9. Regime fiscale

Rendite vitalizie assicurative di cui al punto B.1

Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente, o del beneficiario qualora diverso, e può essere soggetto a modifiche in futuro.
Il capitale utilizzato per accendere la rendita non viene inizialmente tassato. Le somme dovute dalla Compagnia e corrisposte sotto forma di rendita vitalizia, saranno assoggettate ad imposta come segue:

a) la componente di rendita derivante dal montante maturato fino al 31/12/2000 è soggetta ad imposizione ordinaria progressiva IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali se dovute, limitatamente all'87,5% del suo ammontare;
b) la componente di rendita derivante dal montante maturato dall'1/1/2001 fino al 31/12/2006, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti e contributi non dedotti) è soggetta ad imposizione ordinaria progressiva IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali se dovute;
c) la componente di rendita derivante dal montante maturato dall'1/1/2007, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti e contributi non dedotti), è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta definitiva del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
d) durante il periodo di erogazione, le rivalutazioni delle rate di rendita vitalizia (differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari) saranno soggette a tassazione in via distinta.

Le somme dovute dalla Compagnia in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale e corrisposte sotto forma di rendita vitalizia non sono soggette a tassazione.

Prestazioni pensionistiche in forma periodica di cui ai punti B.2, B.3 e B.4

Con riferimento alla rendita a durata definita, alla prestazione pensionistica mediante prelievi liberamente determinabili e alla prestazione pensionistica mediante erogazione frazionata del montante accumulato, trova applicazione il regime fiscale previsto per le prestazioni in forma di capitale. Le rendite a durata definita e le prestazioni mediante prelievi liberamente determinabili sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta definitiva

del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Le prestazioni pensionistiche mediante erogazione frazionata del montante accumulato sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta definitiva del 20%, ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali.
Le predette prestazioni presentano profili fiscali differenti rispetto alle tradizionali rendite vitalizie assicurative, in particolare con riferimento al trattamento delle eventuali rivalutazioni maturate durante il periodo di erogazione e dei rendimenti prodotti dal montante residuo mantenuto in gestione presso il Fondo Pensione.
Il Fondo Pensione applicherà il trattamento fiscale previsto dalla normativa e dai chiarimenti interpretativi tempo per tempo emanati dalle competenti Autorità.

10. Motore di simulazione delle prestazioni pensionistiche

Per agevolare gli aderenti nella valutazione delle diverse modalità di percezione della prestazione pensionistica, il Fondo rende disponibile nel proprio sito internet appositi strumenti di simulazione. Tali strumenti consentono di effettuare una stima indicativa degli importi erogabili in relazione alle diverse prestazioni pensionistiche previste dalla normativa e dalla documentazione del Fondo, sulla base dei dati inseriti dall'aderente e delle ipotesi di calcolo adottate.
Con riferimento alla rendita a durata definita, alla prestazione pensionistica mediante prelievi liberamente determinabili e alla prestazione pensionistica mediante erogazione frazionata del montante accumulato, i simulatori consentono inoltre di rappresentare la possibile evoluzione della prestazione nel tempo, fermo restando che gli importi effettivamente erogati dipenderanno dall'andamento della gestione finanziaria, dal conseguente valore della quota del comparto di investimento prescelto e dal montante residuo disponibile alla data di ciascuna erogazione.
Le simulazioni hanno finalità esclusivamente orientative e non costituiscono in alcun modo una garanzia circa gli importi che saranno effettivamente erogati, essendo questi influenzati dall'andamento dei mercati finanziari, dalle caratteristiche della prestazione scelta e dalla normativa fiscale applicabile al momento dell'erogazione.